

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 955

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MARTELLI e GARRAFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1993

Modifica di norme della Costituzione concernenti il numero
dei parlamentari eletti. Disposizioni transitorie

ONOREVOLI SENATORI. - 1. È a tutti voi noto quale crisi travagli la vita politica del nostro Paese e quanto grave sia la perdita di credibilità delle istituzioni, sino a dover paventare pericoli per la stessa Democrazia, così duramente conquistata.

Le cause di questa crisi sono numerose: accumulate e cresciute nel tempo, hanno avuto il loro detonatore in una improvvisa efficienza della Magistratura che per decenni aveva dormito sonni tranquilli, tanto da convincere molti che essa fosse incapace di vedere, di udire, di parlare.

Ma la «causa delle cause» viene da tutti ravvisata nella eccessiva occupazione del potere da parte dei partiti politici che hanno determinato la distorsione permanente del funzionamento della vita democratica del Paese.

Tutti considerano gli effetti di questa ingerenza nella vita amministrativa ed economica del Paese, tutti vorrebbero arginarla.

Ma la prima vittima ed al contempo la prima causa del partitismo imperante è proprio il Parlamento, l'istituzione cardine dello Stato democratico: soltanto a causa di ciò sono stati resi possibili l'ingerenza e lo strapotere dei partiti.

Il gran numero di parlamentari investiti della funzione, così come voluto dai partiti, ha determinato lo svilimento della funzione stessa e l'impossibilità per ciascun parlamentare di procedere a scelte ed assunzioni di responsabilità; nel contempo determina una tale farraginosità delle decisioni da far sì che soltanto con la delega ad accordi tra vertici dei partiti, sovente al di fuori del Parlamento, in ordine al voto da esprimere si possono formare delle maggioranze parlamentari.

È così avvenuto che il parlamentare - la cui indipendenza e dignità la Costituzione

ha inteso tutelare sino al punto di affrancarlo da vincoli di mandato e qualificarlo rappresentante della Nazione - è stato squalificato agli occhi dei cittadini, divenendo sovente un frustrato *nuncius* delle intese intervenute tra i partiti politici che il Parlamento è chiamato soltanto a ratificare.

Consentire che questa situazione si protragga, significa consentire lo svuotamento della funzione del Parlamento che la Costituzione vuole come cardine dell'ordinamento democratico, significa incidere colpevolmente sulla vitalità della Democrazia.

Per porre rimedio a questa situazione - se non di paralisi o latitanza - di inevitabile lentezza ed irrimediabile scarsa incisività del Parlamento, è indispensabile procedere ad una drastica riduzione del numero dei membri delle due Assemblee legislative creando un rapporto tra rappresentanti e rappresentati conforme a quello adottato dai grandi Paesi europei.

Il problema è già stato portato all'attenzione delle Assemblee che, con le leggi costituzionali n. 2 e 3 del 1963 hanno limitato la progressiva espansione del numero dei parlamentari che, prima di quelle modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, crescevano proporzionalmente alla popolazione.

Ma dopo di allora nulla è più accaduto anche in presenza della nascita delle Regioni a statuto ordinario ed il trasferimento ad esse del potere legislativo in molte materie.

Per gli organi amministrativi ed il personale dello Stato, in conseguenza della nascita delle Regioni, si è provveduto a drastiche riduzioni; egualmente si doveva e si deve operare per gli organi legislativi. Ora, mentre quel fenomeno di ridimensionamento degli organi centrali dello Stato va a completarsi con la soppressione di alcuni Ministeri, anche per tale profilo non sembra potersi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ulteriormente ritardare un analogo intervento sulle Assemblee legislative nazionali.

Un minor numero di parlamentari assicurerà da un lato una migliore selezione degli eletti, che dovranno conseguire ben più vasti consensi, ed una conseguenziale maggior rappresentatività del corpo elettorale; dall'altro, comporterà sia una maggiore autorevolezza dell'eletto - anche nei confronti dei partiti, con conseguente determinante partecipazione, se non autonoma elaborazione, alla politica del Paese - sia una agilità e snellezza delle Assemblee che ne consentano quella efficienza sempre e con sforzo perseguita, ma purtroppo mai conseguita.

Su queste esigenze, profondamente sentite, non appare necessario dilungarsi oltre. Ma il presente disegno di legge, come tanti altri in argomento, sarebbe destinato soltanto ad affollare gli archivi del Senato se non si desse carico anche delle disposizioni transitorie da adottare a tutela di chi ha impegnato il suo nome, la sua attività e notevoli mezzi per partecipare all'elettorato passivo e, dopo aver conseguito un difficile e sempre travagliato successo, si vede improvvisamente congedare.

Il disegno di legge costituzionale che si propone alla vostra approvazione è costituito di quattro articoli: con i primi due si riduce alla metà il numero dei membri elettivi delle due Camere in guisa da assicurare, tenuto conto del numero fisiologico dei senatori a vita, il rapporto di due a uno tra deputati e senatori.

In luogo di procedere al dimezzamento si sarebbero potuti indicare altri numeri, inferiori o superiori alla metà di quelli vigenti, tutti egualmente validi.

La scelta di una drastica riduzione alla metà deriva da un lato dalla necessità di dare un segnale forte al Paese, dall'altro di assicurare un rapporto tra popolazione e parlamentari conforme agli *standard* dei grandi Paesi europei, dei quali di diritto facciamo parte.

Con il terzo e quarto articolo si prevedono le modalità per attuare la riduzione dei membri delle due Camere, privilegiando la volontà dei parlamentari e assicurando la salvaguardia della rappresentanza dei vari schieramenti politici.

Si assicura inoltre, ai parlamentari congedati per effetto delle nuove disposizioni, il godimento dei diritti - escluso ovviamente l'esercizio della funzione e quelli ad esso strettamente connessi, come l'immunità parlamentare - loro spettanti quali membri delle Assemblee al momento del congedo; ciò, sia per lo scorcio di legislatura in atto che per la legislatura successiva.

Ovviamente la disposizione ha contenuto economico soltanto parziale in quanto alcuni compensi sono legati all'effettivo svolgimento di attività proprie dei parlamentari, compensi che quindi non potranno essere percepiti da chi parlamentare più non sia.

La disposizione in esame ha, per il parlamentare congedato, un valore prevalentemente morale, dacchè il contenuto economico è molto modesto, sostanziandosi nell'attribuzione di una somma pari alla differenza tra quanto spettante a titolo previdenziale e indennità parlamentare; un beneficio economico di gran lunga più modesto di quelli tante volte riconosciuti per diversi settori. Ma l'attuale vicenda economica del Paese esige moderazione e sacrifici. Si avranno invece positivi effetti sui bilanci delle due Camere in quanto nell'immediato si ridurranno fortemente i costi per servizi e per prestazioni remunerate; in avvenire, si dimezzerà la generalità dei costi.

Al valore prevalentemente morale del riconoscimento economico, si aggiunge la possibilità per l'ex parlamentare di continuare a contribuire alla vita delle Assemblee legislative mediante la partecipazione gratuita a gruppi e comitati di studio e di ricerca su specifici argomenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoquindici».

Art. 2.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquantesette».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sulla riduzione del numero dei parlamentari si applicano a partire dalla prossima legislatura.

Art. 4.

1. Ai parlamentari attualmente in carica, non rieletti nella successiva legislatura, è attribuito, per cinque anni, il trattamento spettante ai parlamentari in carica, senza pregiudizio per la corresponsione di assegni derivanti dall'esercizio del mandato di parlamentare nelle precedenti legislature.

2. I parlamentari attualmente in carica, non rieletti nella successiva legislatura, svolgono, per una durata di cinque anni successivamente alla cessazione del mandato, compiti di consulenza presso i rispettivi Gruppi parlamentari e presso le Commissioni nelle forme e nei limiti previsti dai Regolamenti, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.